

GRAVE ATTO TAMOIL: GESTORI PROTESTANO, AZIENDA SI NASCONDE



<<..... I Dirigenti preposti alle relazioni con la rete si sono «nascosti» per evitare di affrontare il confronto ed hanno addirittura lasciato cadere nel vuoto ogni tentativo di stabilire un contatto. Anche quello tentato dalle forze dell'ordine, presenti in via Andrea Costa, per garantire l'ordine pubblico.....>>

IN QUESTO NUMERO

RAZIONALIZZAZIONE RETE: C'E' IL DOCUMENTO DEL SETTORE

Le Organizzazioni che operano nella distribuzione carburanti hanno sottoscritto martedì 14 presso la sede di Unione Petrolifera una proposta unitaria...

RETE ENI: DAL 2009 EROGATI MEDI IN PICCHIATA [-38,2 %]

ENI ha pubblicato recentemente la Relazione Finanziaria Annuale 2014. Dal documento ufficiale dell'azienda abbiamo tratto alcuni stralci che riguardano la...

FIGISC ANISA NEWS N. 15/2015

SOMMARIO

GRAVE ATTO TAMOIL: GESTORI PROTESTANO, AZIENDA SI NASCONDE

16 aprile 2015

RAZIONALIZZAZIONE RETE: C'E' IL DOCUMENTO DEL SETTORE

16 aprile 2015

RETE ENI: DAL 2009 EROGATI MEDI IN PICCHIATA [-38,2 %]

16 aprile 2015

CONSUMI MARZO: RETE +1,1 %, EXTRARETE + 10,2 %

16 aprile 2015

[Scarica](#)

Nota informativa

a cura della Segreteria Nazionale FIGISC - ANISA
Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 - Roma | Tel. +39 06 586 6351 Fax +39 06 583 31724
www.figisc.it | figisc@confcommercio.it | anisa@confcommercio.it

GRAVE ATTO TAMOIL: GESTORI PROTESTANO, AZIENDA SI NASCONDE

— 16 aprile 2015



Comunicato stampa FAIB, FEGICA e FIGISC

15 aprile 2015

GRAVE ATTEGGIAMENTO DI TAMOIL CHE NEGA L'INCONTRO AI GESTORI «ESASPERATI» DAI CONTINUI SILENZI DELL'AZIENDA, CONVENUTI A MILANO SOTTO LA SEDE PER UN SIT IN

Inspiegabile, provocatorio ed arrogante comportamento TAMOIL che, stamattina [15 aprile, giorno della manifestazione a Milano dei gestori di marchio], ha negato ogni incontro ad una folta delegazione di Gestori convenuti a Milano per protestare contro l'inspiegabile atteggiamento dell'Azienda che da oltre tre anni si rifiuta di intavolare con la rappresentanza dei Gestori la contrattazione prevista dalla Legge vigente.

I Dirigenti preposti alle relazioni con la rete si sono «nascosti» per evitare di affrontare il confronto ed hanno addirittura lasciato cadere nel vuoto ogni tentativo di stabilire un contatto. Anche quello tentato dalle forze dell'ordine, presenti in via Andrea Costa, per garantire l'ordine pubblico.

Tale comportamento non solo è inqualificabile ma dimostra, ancora una volta, la protervia di un'Azienda che

crede, impunemente, di ignorare le norme di Legge che obbligano - TAMOIL come le altre Aziende petrolifere - a definire con la rappresentanza sindacale dei Gestori le «condizioni economico-normative» che regolano i loro rapporti.

FAIB, FEGICA e FIGISC nello stigmatizzare il comportamento di TAMOIL ITALIA, hanno deciso di proclamare, entro il prossimo mese di maggio, uno sciopero nazionale di colore dei Gestori TAMOIL e, nel contempo, di accelerare il tavolo ministeriale per la composizione della vertenza collettiva già sollecitato al Ministero dello Sviluppo Economico.

Considerato che la dirigenza TAMOIL, telefonicamente contattata, ha sostenuto di «non essere nelle condizioni di rappresentare l'Azienda», le tre Organizzazioni di Categoria ritengono indispensabile che, ad intervenire nella vertenza, sia l'Amministratore Delegato - LUCA LUTEROTTI - che, al momento, appare come l'unico interlocutore abilitato a riavviare la trattativa, lasciando sullo sfondo quella dirigenza che non ha avuto, oltretutto il coraggio, anche l'educazione di accogliere l'invito alla riflessione, fissare un incontro specifico e, così, raffreddare una situazione di fibrillazione divenuta insostenibile.

All'arroganza dell'Azienda i Gestori oppongono la fermezza dei loro diritti che non mancheranno di far valere in tutte le sedi - anche giurisdizionali - competenti.



RAZIONALIZZAZIONE RETE: C'E' IL DOCUMENTO DEL SETTORE

— 16 aprile 2015



*Le Organizzazioni che operano nella distribuzione carburanti hanno sottoscritto martedì 14 presso la sede di Unione Petrolifera una **proposta unitaria per la razionalizzazione della rete** che è già stata girata al Ministero dello sviluppo economico, che a suo tempo aveva posto come condizione indispensabile e minima per intervenire normativamente che sui contenuti fosse raggiunto un accordo di tutta la filiera di settore. Il documento [che viene **integralmente pubblicato di seguito**] siglato da **compagnie petrolifere, retisti ed organizzazioni dei gestori**, è grosso modo corrispondente a quello votato [a maggioranza] dall'assemblea di ASSOPETROLI in data 26 marzo 2015. Tra i contenuti – oltre al rafforzamento dell'anagrafe degli impianti istituita presso il MISE in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane – i fatti salienti sono costituiti dall'inasprimento delle misure sugli impianti incompatibili [nuove specifiche per i casi di incompatibilità, sanzioni e chiusure coattive], una moratoria sulle bonifiche [in particolare per le strutture interrato], un condizionamento di natura urbanistica per le nuove aperture, con la previsione di abrogare la norma vigente che consente la localizzazione dell'impianto in deroga ai Piani regolatori comunali e prevedendone la realizzazione nelle zone urbanistiche omogenee a destinazione commerciale, artigianale ed industriale, con l'esclusione delle aree agricole.*

PROPOSTA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE

<<6. Ai fini di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la attuale banca dati esistente presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette entro il

30 giugno di ciascun anno, a partire dal 30 giugno 2015, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All'anagrafe potranno accedere, per consultazione, le Regioni, l'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle Dogane e il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di cui alla Delibera CIP 12 settembre 1989 n. 18, la cui composizione, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, è integrata con un rappresentante delle Regioni e un rappresentante dell'ANCI.

7. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, o di concessione, laddove prevista, degli impianti, hanno l'obbligo di iscrizione all'anagrafe di cui al comma 6 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti in regolare sospensiva, con l'evidenza della data di cessazione della sospensiva medesima.

8. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 6 i titolari degli impianti dovranno obbligatoriamente presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione competente, all'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio ed all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante, che l'impianto di distribuzione carburante ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e come meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai successivi commi 16 e 17, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si proceda al loro adeguamento, da completare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell'autorizzazione dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto di cui al presente comma. La dichiarazione di cui al precedente periodo, sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione, potrà essere corredata da deroga formale, disposta antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge dall'Amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale. In alternativa alla dichiarazione di cui al precedente periodo potrà essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.

9. Qualora l'impianto di distribuzione carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 8 e non si proceda al loro adeguamento, da completare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e provvede al suo smantellamento. Contestualmente, l'Amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui al precedente comma 6, alla Regione ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Inoltre l'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la contestuale decadenza della licenza di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione dei carburanti.



10. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione carburanti siano iscritti nell'anagrafe, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle Regioni e sulla scorta delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 6, 9 e 11bis, verranno inoltrate allo stesso Ministero tanto dalle Amministrazioni locali quanto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

11. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 8 da parte del titolare di un impianto di distribuzione carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa di 5000 euro per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 6, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per ciascuna mancata dichiarazione e diffida il titolare dell'autorizzazione o concessione a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di

cui all'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

11bis Decorso inutilmente il nuovo termine il Ministero dello Sviluppo Economico dà prontamente comunicazione, all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, alla Regione ed all'Amministrazione competente per territorio al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono per competenza entro i trenta giorni successivi alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso, essendo l'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 6 requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.

11ter Il rilascio al gestore dell'impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dovrà essere subordinato alla verifica, accedendo all'anagrafe di cui al comma 6, che l'impianto sia iscritto all'anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile ai sensi del comma 8.

12. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 8, e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita carburanti entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell'autorizzazione o concessione la sanzione amministrativa di 10.000 euro per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista dalla presente legge per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti, di cui, sulla base del precedente comma 9, è già stata dichiarata la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e della licenza di esercizio. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 per la quota del 30 per cento ed al Comune competente per territorio per la quota restante. La Guardia di finanza ovvero altri organi di polizia Giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio rilasciata dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali.

13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel

caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 8, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 9, l'Amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandolo alla Regione, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di cui al presente comma si applica altresì la sanzione di cui al comma 12.

15. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alle date di cui al comma 9, sono inviate all'Amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla Regione competente e al Ministero dello sviluppo economico.

16. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 8, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale:

- a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- b) situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

17. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 8, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale:

- a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;
- b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
- c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



18. Le Regioni ed i Comuni, anche attraverso lo strumento dell'anagrafe degli impianti di cui al precedente comma 6), verificheranno che gli impianti di distribuzione carburanti in sospensione dell'attività rispettino le tempistiche e le modalità previste per il regime della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali.

19. L'art. 2, comma 1-bis del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come modificato dal decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 346, è abrogato. Sono fatte salve le autorizzazioni per l'installazione di impianti di carburanti già rilasciate, le istanze presentate per le quali il relativo procedimento sia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e gli interventi relativi a modifiche o ristrutturazioni degli impianti; in relazione a quest'ultime fattispecie gli impianti di distribuzione sono da ritenersi compatibili con qualsiasi destinazione di zona, salva l'esistenza di particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali nonché salve le limitazioni derivanti dalla disciplina delle zone territoriali omogenee A.

20. Fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi, edilizie, ambientali, igienico sanitarie e di sicurezza sul lavoro, sono consentite le installazioni degli impianti di carburanti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto delle strade come definite nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della strada e successive modificazioni, nonché nelle zone definite nei PRG vigenti a destinazione commerciale, artigianale e industriale.

21. Al fine di razionalizzare la rete di distribuzione carburanti si favorisce la riduzione sostenibile del numero di punti vendita adottando, per gli impianti che chiuderanno entro tre anni dalla data di pubblicazione della presente norma, le procedure semplificate di dismissione di cui ai seguenti commi. Resta inteso che tali procedure troveranno applicazione con riferimento a tutte le aree ad eccezione dei casi in cui per le stesse aree non siano previsti specifici accordi contrattuali circa il loro ripristino.>>

RETE ENI: DAL 2009 EROGATI MEDI IN PICCHIATA [-38,2 %]

— 16 aprile 2015



ENI ha pubblicato recentemente la *Relazione Finanziaria Annuale 2014*. Dal documento ufficiale dell'azienda abbiamo tratto alcuni stralci che riguardano la divisione **Refining & Marketing**, con riferimento particolare al comparto della distribuzione.

<<Le vendite rete in Italia – di 6,14 milioni di tonnellate – sono diminuite del 7,5%, per effetto della forte pressione competitiva. La quota di mercato media del 2014 è del 25,5% in calo di due punti percentuali rispetto al 2013.

Nel 2014, le vendite sulla rete in Italia (6,14 milioni di tonnellate) sono in flessione rispetto al 2013 (circa 500 mila tonnellate, -7,5%) per effetto della contrazione dei consumi di tutti i prodotti.

L'erogato medio riferito a benzina e gasolio (1.534 mila litri) ha registrato una diminuzione di circa 124 mila litri rispetto al 2013.

Al 31 dicembre 2014 la rete di distribuzione in Italia è costituita da 4.592 stazioni di servizio con un decremento di 170 unità rispetto al 31 dicembre 2013 (4.762 stazioni di servizio) per effetto del saldo negativo tra chiusure di impianti a basso erogato e aperture di nuovi impianti (97 unità) e del

mancato rinnovo di 2 concessioni autostradali, al quale si aggiunge il saldo negativo tra stipule/ risoluzioni di contratto di convenzionamento (71 unità).

Con riferimento all'iniziativa promozionale denominata «you&eni», il programma di fidelizzazione dei clienti lanciato nel febbraio 2010 con durata quinquennale, le carte che nel 2014 hanno effettuato almeno una transazione sono circa 1,9 milioni di cui circa 1 milione rappresentate dalle carte *consumer* di pagamento e *loyalty*. Il volume venduto a clienti che hanno usufruito dell'accumulo punti con le *card* è stato pari a circa il 37% dell'erogato complessivo della rete al netto della modalità *iperself* che non prevede un accumulo di punti.

Le vendite extrarete in Italia di 7,57 milioni di tonnellate (-800 mila tonnellate; -9,6%) hanno registrato una flessione su tutti i prodotti, in particolare gasolio per riscaldamento a causa dello sfavorevole effetto climatico, nonché combustibili e bunkeraggi per effetto del calo della domanda. La quota di mercato extrarete media nel 2014 è del 26,7% (28,8% nel 2013).>>



Sottolineando che è in atto una riduzione della rete, scrive al proposito **STAFFETTA** che «*Confrontando il risultato con quello di TOTALERG salta agli occhi la differenza nella velocità di "dimagrimento" della rete: nell'ultimo anno TOTALERG ha visto un calo dei punti vendita di circa il 10%, per ENI siamo poco sopra il 3,5%*».

E sulla questione dei canali rete ed extrarete, sempre **STAFFETTA** osserva che «*Aumentano invece, per il Cane a sei zampe, le vendite di benzina in extra rete (+20%, tipicamente forniture alle pompe bianche), che ammontano a 300mila tonnellate (+50mila rispetto al 2013 e +150mila rispetto al 2012), a fronte di un calo delle vendite nel canale rete di 250mila tonnellate (-12,8%). Anche per ENI, in una qualche misura, vale dunque il discorso che facevamo un mese fa per ESSO e KUPIT: a fronte di una situazione non*

proprio brillante sulla rete, i volumi nell'extrarete crescono a due cifre. Segno di una battaglia per accaparrarsi le forniture alle pompe bianche, che si presentano poi come avversarie sulla rete. Un comportamento che ha tratti paradossali ma che evidentemente mira più a mantenere i volumi che a preservare i margini. Magari, in alcuni casi, anche andando a remunerare i manager sulla base delle vendite e non dei profitti ottenuti».

E mentre si attendono per fine mese i risultati del primo trimestre, si osserva che **dal 2009 al 2014 gli erogati medi per impianto della rete ENI Italia sono crollati da 2,482 a 1,534 milioni di litri** [dati aziendali ufficiali e pubblicati], **con una perdita secca di 38,2 punti percentuali**, con una media del 9,1 % annuo – che è la quota di diminuzione sull'anno precedente del 2012 [nonostante gli «scontoni d'estate» di quell'anno] -, da minimi del 6,4 % nel biennio 2010-2011 a

massimi a due cifre del 16,1 % nel 2013 [l'anno più catastrofico], fino al calo di 7,4 punti percentuali del 2014.

ENI – erogati medi impianto anno – Mln litri

Anno	Erogato mln/litri	Variazione % anno vs/ anno prec.
2009	2,482	
2010	2,322	-6,45%
2011	2,173	-6,42%
2012	1,976	-9,07%
2013	1,657	-16,14%
2014	1,534	-7,42%
2014 vs/ 2009		-38,20%

CONSUMI MARZO: RETE +1,1 %, EXTRARETE + 10,2 %

— 16 aprile 2015



Marzo 2015 – con un giorno di consegna in più rispetto allo stesso mese dell'anno precedente – si chiude con un segno positivo per la totalità dei consumi petroliferi con 4,847 milioni di tonnellate contro 4,748, ed un guadagno di 2,1 punti percentuali.

E se questo è il segno dei consumi generale, vi è anche un recupero sui consumi dei carburanti per autotrazione, almeno secondo i dati provvisori pubblicati dal Ministero: dopo il risultato molto positivo di dicembre 2014 [+4,96 % sul dicembre del 2013 e +1,98 % sull'intero anno 2014 contro l'intero anno 2013], quello di gennaio 2015 [+1,18 %] e quello di febbraio 2015 [+1,80 %], **IL MESE DI MARZO SEGNA ANCORA UN VALORE SOPRA LO ZERO RISPETTO ALLO STESSO MESE DEL 2014 PER LA SOMMA DEI PRODOTTI BENZINA E GASOLIO, CON 4,15 PUNTI PERCENTUALI E QUASI 140 MILIONI DI LITRI IN PIÙ** [da 3,370 miliardi di litri del marzo 2014 a 3,510].

Nel consueto confronto tra rete [2,266 miliardi di litri contro i 2,241 del marzo 2014] ed extrarete [1,244 miliardi di litri contro i 1,128 del marzo 2014], la seconda si porta a casa oltre l'82 % degli incrementi totali, con oltre 115 milioni di litri [contro quasi 140 di incremento sommato] e 10,22 punti percentuali in più, la rete segna finalmente un segno positivo, nell'ordine di 1,10 punti percentuali in più e quasi 25 milioni di litri in recupero.

Sulla somma dei consumi di benzina e gasolio, la quota della rete è pari al 64,57 % [nel marzo 2014 tale quota era più elevata: 66,52 %], mentre l'extrarete vanta una quota del 35,43 % [33,48 % nel marzo 2014]. Per i consumi di benzina la quota della rete è pari all'81,25 % contro il 18,75 % dell'extrarete [nel marzo 2015 le quote erano, rispettivamente, dell'82,80 % e del 17,20 %]. Per i consumi di gasolio, invece, la quota della

rete è pari al 57,96 % contro il 42,04 % dell'extrarete [nel marzo 2015 le quote erano, rispettivamente, del 59,71 % e del 40,29 %]. Tende, cioè, a crescere indifferenziatamente il peso dell'extrarete nei consumi totali.

I consumi di benzina sono nel complesso in aumento di quasi 3 milioni di litri e di 0,27 punti percentuali in più [da 993 milioni di litri del marzo 2014 a 996 del marzo 2015]: volumi che derivano da una perdita in rete di oltre 13 milioni di litri e 1,61 punti percentuali [da 823 a 809 milioni di litri] e da un guadagno in extrarete di quasi 16 milioni di litri [da 171 a 187 milioni di litri] a e di 9,30 punti percentuali in più – volumi che rientrano, come è ampiamente noto, in rete nelle pompe bianche e/o nella GDO.

Positivo – al punto da costituire oltre il 98 % degli aumenti totali dei due prodotti – è anche il segno dei consumi di gasolio – oltre 137 milioni di litri in più su marzo 2014, pari ad un +5,78 % [da 2,376 miliardi di litri del marzo 2014 a 2,514 miliardi di litri] -, ma non in entrambi i canali nella stessa misura: in extrarete si rilevano oltre 99 milioni di litri in più [ossia l'incremento totale è realizzato per oltre il 72 % in extrarete, da 957 milioni di litri del marzo 2014 a 1.057 milioni] e +10,38 punti percentuali, mentre la rete sale sopra i valori del marzo 2014 con 1,457 miliardi di litri rispetto a 1,419 ed una variazione di quasi 38 milioni di litri di +2,67 punti percentuali.

Importante risulta altresì l'incremento dei consumi di gpl, che guadagnano sul mese di marzo 2014 quasi 15 milioni di litri [da quasi 233 a oltre 247 milioni di litri] e il 6,25 % [l'incremento in tutto l'anno 2014 rispetto all'anno precedente è stato del 2,15 %].

Nel marzo 2015, le quote dei prodotti petroliferi per autotrazione sono così ripartite: gasolio 66,91 %, benzina 26,51 %, gpl 6,58 % [nel marzo 2014 tali quote erano pari rispettivamente al 65,96 %, al 27,58 % ed al 6,46 %].

IL PERIODO INTERO GENNAIO-MARZO SEGNA UN VALORE SOPRA LO ZERO RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2014 PER LA SOMMA DI BENZINA E GASOLIO, CON 2,42 PUNTI PERCENTUALI E QUASI 232 MILIONI DI LITRI IN PIÙ [da 9,572 miliardi di litri del gennaio-marzo 2014 a 9,803, a parità di giorni di consegna].

Nel confronto tra rete [6,330 miliardi di litri contro i 6,374 del gennaio-marzo 2014] ed extrarete [3,473 miliardi di litri contro

i 3,197 del gennaio-marzo 2014], la seconda supera da sola gli incrementi totali, con oltre 276 milioni di litri [contro quasi 232 di incremento sommato] e 8,64 punti percentuali in più, la rete segna invece un segno negativo, nell'ordine di 0,70 punti percentuali in meno e oltre 44 milioni di litri in flessione.

I consumi di benzina sono nel complesso in diminuzione di oltre 34 milioni di litri e di 1,22 punti percentuali in meno [da 2.821 milioni di litri del gennaio-marzo 2014 a 2.787 del gennaio 2015]: volumi che derivano da una perdita in rete di quasi 79 milioni di litri e 3,12 punti percentuali [da 2.338 a 2.265 milioni di litri] e da un guadagno in extrarete di oltre 38 milioni di litri [da 483 a 522 milioni di litri] a e di 7,95 punti percentuali in più.

Positivo – al punto da compensare di otto volte le perdite della benzina – è invece il segno dei consumi di gasolio – oltre 266 milioni di litri in più su gennaio-marzo 2014, pari ad un +3,94 % [da 6,750 miliardi di litri del gennaio-marzo 2014 a 7,017 miliardi di litri] -, ma, anche in questo caso, non nella stessa misura in entrambi i canali: in extrarete si rilevano quasi 238 milioni di litri in più [ossia l'incremento totale è realizzato per l'89 % in extrarete] da 2.714 milioni di litri del gennaio-marzo 2014 a 2.951 milioni e +8,77 punti percentuali, mentre la rete supera bensì i valori del gennaio-marzo 2014 con 4,065 miliardi di litri rispetto a 4,037, ma con una variazione di +0,70 punti percentuali ed un recupero di oltre 28 milioni di litri.

Buono risulta l'incremento dei consumi di gpl, che guadagnano

sul periodo gennaio-marzo 2014 quasi 24 milioni di litri [da quasi 684 a oltre 707 milioni di litri] e il 3,46 % [l'incremento in tutto l'anno 2014 rispetto all'anno precedente è stato del 2,15 %].

Nel periodo gennaio-marzo 2015, le quote dei prodotti petroliferi per autotrazione sono così ripartite: gasolio 66,76 %, benzina 26,51 %, gpl 6,73 % [nel gennaio-marzo 2014 tali quote erano pari rispettivamente al 65,82 %, al 27,51 % ed al 6,67 %].

Vendite gennaio-marzo 2015 su 2014 – Mld litri

Prodotti	2014	2015	Var. %
Rete	2,338	2,265	-3,12%
Extra	0,483	0,522	+7,95%
Benzina	2,821	2,787	-1,22%
Rete	4,037	4,065	+0,70%
Extra	2,714	2,951	+8,77%
Gasolio	6,750	7,017	+3,94%
Rete	6,374	6,330	-0,70%
Extra	3,197	3,473	+8,64%
Totale	9,572	9,803	+2,42%
Gpl	0,684	0,707	+3,46%